

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

76.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 16 GENNAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominalità obbligatoria dei titoli azionari. (Modificato dal Senato) (1653-B)	1556
PRESIDENTE.	
Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a partecipare alla « Unione per la copertura dei grandi rischi ». (Approvato dal Senato) (1728)	1556
MORSELLI, <i>Relatore</i> .	
Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad accordare mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per la somma complessiva di lire 22.500.000. (Approvato con modificazioni) (1745)	1557
CALZA BINI, <i>Relatore</i> - CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> - PRESIDENTE, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> - BRIZI.	
Disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto d'autore a norma della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, e determinazione del diritto demaniale. (Modificato dal Senato) (1707-B)	1559
MANGINI GUIDO, <i>Relatore</i> - THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .	
Proroga delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935. (Approvato dal Senato) (1729).	1559
BIBOLINI, <i>Relatore</i> .	

	<i>Pag.</i>
Sostituzione dei componenti, richiamati alle armi, delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari istituite con Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639 (1741)	1560
PALADINO, <i>Relatore</i> .	
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione in Dalmazia di opere di bonifica integrale. (Approvato con modificazioni) (1755)	1560
CAPRI CRUCIANI, <i>Relatore</i> .	
Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali ed industriali e l'immigrazione in Alto Adige. (Approvato con modificazioni) (1756)	1561
MOLFINO, <i>Relatore</i> - BRIZI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> - CAPRI CRUCIANI, PINCHETTI.	
Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639. (Approvato con modificazioni) (1742).	1563
CERUTTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> .	
Miglioramenti alle otto categorie di pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra (1744)	1564
BACCARINI, <i>Relatore</i> .	
Istituzione della Facoltà di agraria presso la Regia Università di Palermo (1751)	1565
RICCHIONI, <i>Relatore</i> - MAZZINI, BIGGINI, PRESIDENTE.	
Disposizioni rilette l'ordinamento dell'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) e della sua sezione autonoma Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (1752)	1567
GUARNERI, <i>Relatore</i> .	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	Pag.
Reclutamento in tempo di guerra di ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza (1753)	1567
BOLZON, <i>Relatore</i> .	
Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) (1754)	1568
SELLANI, <i>Relatore</i> .	
Disegno di legge (Rinvio):	
Nuove agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra ed estensione delle stesse ai caduti nelle guerre d'Africa e di Spagna. (1743)	1568
PRESIDENTE, MAZZINI, THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti il *Ministro delle finanze*, Thaon di Revel, e i *Sottosegretari di Stato per le corporazioni*, Cianetti, e per l'*agricoltura*, Nannini).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Arlotti, Borgatti, Da Empoli, Frignani, Lantini, La Rocca, Masetti, Paolini e Suvich; è assente per mobilitazione il Consigliere nazionale Arcidiacono.

PALERMO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominitività obbligatoria dei titoli azionari. (Modificato dal Senato) (1653-B)

PRESIDENTE avverte che la Commissione di finanza del Senato ha approvato alcune modificazioni al disegno di legge già approvato dalla Commissione generale del bilancio.

Il relatore camerata Suvich, assente per ragioni di ufficio, ha comunicato i seguenti rilievi:

« Si tratta in massima parte di modificazioni di forma.

« All'articolo 11 si propone la soppressione della parola "nominative", che praticamente non altera il valore della disposizione.

« All'articolo 13, che ora diventa l'articolo 12, un altro emendamento di dizione rende più chiaro l'articolo, in quanto si sostituiscono le parole: "i tributi in vigore", con le parole: "i tributi che si sarebbero dovuti corrispondere".

« Ci sono alcuni spostamenti di articoli. Così: l'articolo 12 diventa articolo 14; l'articolo 13 diventa 12; l'articolo 14 diventa 13.

« Le modifiche proposte all'articolo 12 (ora 14) sono invece di carattere sostanziale. Tale articolo prevede la facoltà per i contribuenti di chiedere l'esenzione dalla imposta complementare per i frutti dei titoli azionari, che col regime introdotto dal decreto vengono tutti indistintamente sottoposti alla cedolare.

« Il Senato propone un'aggiunta per cui tale facoltà spetta al contribuente fino a quando la massima aliquota della complementare non superi la cedolare.

« Non c'è nulla da obiettare a tale emendamento del Senato; la materia quindi sarà suscettibile di un'ulteriore regolazione.

« Si propone, perciò, che il disegno di legge, con le modificazioni apportate dal Senato, sia approvato ».

Pone in discussione l'articolo unico con le modificazioni apportate dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a partecipare alla « Unione per la copertura dei grandi rischi ». (Approvato dal Senato). (1728)

MORSELLI, *Relatore*, nota che fra le innumerevoli nuove situazioni create dall'evento bellico, una assai importante vi è, relativa al mercato assicurativo dei Paesi del continente europeo, mercato che è uscito profondamente modificato, essendo cambiata la cerchia degli assuntori dei rischi. Ciò vale soprattutto per la copertura assicurativa dei grandi rischi, specie marittimi, che prima della guerra erano collocati in grande prevalenza, se non nella totalità, presso le grandi compagnie inglesi.

In tali circostanze, nella cerchia delle grandi imprese assicuratrici dei Paesi dell'Asse, degli alleati ed amici, è sorta l'iniziativa intesa alla fusione delle migliori energie per riuscire a coprire i maggiori rischi, adeguandosi così alle esigenze del mercato assicurativo.

Si è giunti in tal modo alla costituzione di un Ente speciale, la « Unione per la copertura dei grandi rischi », avente per iscopo il collo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

camento delle eccedenze dei rischi assicurativi di eccezionale entità. L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è stato appunto chiamato, quale massimo organismo assicurativo italiano, a partecipare alla costituzione del nuovo grande Ente.

Senonchè l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, retto dalle disposizioni di legge 29 aprile 1923-I, che ne circoscrivono l'attività al solo esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana, ha d'uopo di un'autorizzazione legislativa per poter partecipare alla « Unione per la copertura dei grandi rischi » sopra illustrata, autorizzazione di cui è oggetto l'attuale provvedimento legislativo.

È chiaro che questa nuova funzione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha un valore economico e finanziario di prim'ordine ed ha pure un elevato significato politico, in quanto è un'affermazione ed un orientamento del nuovo ordine europeo, in un campo in cui la tradizione aveva creato uno stato di fatto e di privilegio a favore di quella organizzazione che aveva operato per secoli a Londra, specie nel campo marittimo, e che è universalmente nota sotto il nome di « Lloyd's ».

Dopo il crollo della potenza britannica, spetterà alle grandi società del Continente, sotto la direzione delle Potenze dell'Asse, il compito di sostituire l'Inghilterra in questo importante ed essenziale compito delle assicurazioni.

Si deve quindi accogliere con soddisfazione la iniziativa cui parteciperà l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, che, presidiata da opportune disposizioni regolamentari e di funzionamento, darà notevoli vantaggi morali e materiali alla industria assicurativa italiana. Propone, perciò, l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad accordare mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per la somma complessiva di lire 22,500,000. (Approvato con modificazioni). (1745)

CALZA BINI, *Relatore*, rileva che la Regia marina sta realizzando, per conto delle Forze Armate, alcuni importanti stabilimenti,

i quali sorgono in località distanti dagli abitati.

Per questo la Regia marina stessa si fece or è circa un anno iniziatrice di una proposta all'Istituto per le case popolari di Roma perchè si incaricasse della costruzione e gestione di alloggi per circa 900 operai addetti agli stabilimenti.

Si provvede così saggiamente a rendere più confortevole la vita degli operai addetti a lavori delicati e spesso gravosi; e nello stesso tempo si garantisce la maggiore vigilanza e segretezza, e il più alto rendimento di lavoro.

Per queste considerazioni l'Istituto per le case popolari si dichiarò disposto ad assumere il non facile compito, purchè naturalmente si provvedesse al finanziamento; cosa che fu fatta con la legge approvata dalla Commissione legislativa delle forze armate nella riunione del 30 ottobre u. s.

Quella legge disponeva: 1°) l'autorizzazione all'Istituto di Roma a costruire gli alloggi dove la Regia marina avesse indicato; 2°) la autorizzazione al Ministero della marina a concedere a fondo perduto il 50 per cento del fabbisogno per la costruzione degli alloggi e servizi relativi, fabbisogno che si presupponeva in lire 45,000,000; 3°) l'impegno di far concedere all'Istituto per il residuo 50 per cento un mutuo da un Istituto di finanziamento che il Ministero delle finanze si riservava di designare.

Il disegno di legge in esame provvede appunto a questa terza parte, e l'Istituto designato è quello nazionale fascista della previdenza sociale, che nel campo dei finanziamenti per l'edilizia popolare è già più che altamente benemerito.

Ma poichè la legge 6 aprile 1936-XIV limita la possibilità di impiego per mutui ipotecari al decimo dell'ammontare dei fondi dell'Istituto stesso, è necessaria una apposita legge per autorizzare la deroga. E a questo si provvede.

Nulla dunque da osservare nella sostanza.

Ha però proposto di sostituire l'articolo unico con il seguente:

« L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma — in deroga al limite di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155 — per lire 22,500,000, per la costruzione di alloggi di sua proprietà, e servizi relativi, da concedersi in affitto agli operai ed addetti agli stabilimenti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

realizzati dalla Regia marina per conto delle Forze Armate, nelle località di cui alla convenzione prevista dalla legge 16 dicembre 1941-XX, spesa che si presume nell'ammontare di lire 45,000,000 ».

Quando fu approvata dalla Commissione legislativa delle forze armate, il 30 ottobre, la legge di autorizzazione, non fu chiarito un punto abbastanza importante, il divario cioè che rimane tra il finanziamento delle opere a carico della Marina e quello assicurato col mutuo ipotecario. Infatti mentre per il primo si dice, giustamente, che sarà provveduto sino al 50 per cento della spesa la quale si presume in lire 45,000,000, per il secondo si fissa il massimo di lire 22,500,000.

Ora, poichè il preventivo dei lavori fu eseguito nella primavera del 1941, e da quell'epoca, nonostante gli sforzi compinti, il costo dei materiali da costruzione e soprattutto dei trasporti è cresciuto in maniera sensibilissima, è a ritenere che la previsione di spesa sarà superata. E allora, mentre per il 50 per cento l'aumento del finanziamento sarà automatico, naturalmente con i debiti controlli, per la parte mutuata il finanziamento stesso rimarrebbe bloccato.

Quali le conseguenze? La sospensione dei lavori in attesa di una nuova disposizione di legge che autorizzi ancora l'Istituto della previdenza sociale ad una nuova deroga, e intanto un nuovo sbalzo in avanti nella linea ascensionale dei costi; oppure la riduzione del programma dei lavori, per rimanere nel limite del finanziamento concesso, e quindi un minor numero di alloggi a disposizione.

Diinnanzi a questo dilemma, poichè è a ritenersi che la Marina non acconsentirebbe a frustrare il già adottato provvedimento con una limitazione del suo programma, crede saggio ed opportuno adottare la dizione proposta: essa lascia le cose impregiudicate, indicando sempre l'ammontare del mutuo in lire 22,500,000, ma togliendo l'espressione: « sino al massimo di... » e ripetendo la dizione della legge approvata il 30 ottobre: « spesa che si presume nell'ammontare di lire 45,000,000 », ammette la possibilità di un supero, anche del mutuo ipotecario, se risulterà necessario.

Confida che il Ministro delle finanze vorrà accogliere questa semplice modifica; e si duole che il camerata Lantini, che è poi la parte più interessata, sia assente: perchè è certo che egli avrebbe dato alla proposta il suo autorevole appoggio.

Altre due modifiche sono anche nell'emendamento: una riguarda una frase, in pratica

molto importante, che certo per una svista non era stata riportata integra nel testo: quella cioè che il finanziamento riguarda tanto la costruzione degli alloggi quanto i servizi relativi, frase che era più volte ripetuta nella legge già approvata; l'altra è puramente formale: dopo la citazione del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, si aggiunge anche la data e il numero della conversione in legge. È una precisazione utile, che rende più facile la comprensione e la ricerca dei precedenti.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, dubita che lo scopo che si propone il camerata Calza Bini possa essere raggiunto inserendo nell'articolo unico le parole: « spesa che si presume nell'ammontare di lire 45,000,000 ».

La somma che l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a concedere resta sempre di lire 22,500,000.

È vero che in conseguenza dello stato di guerra le spese aumentano di continuo e che probabilmente anche la somma di 45 milioni sarà superata, ma allora si dovrebbe precisare nell'articolo unico una cifra superiore per i mutui.

D'altra parte l'espressione: « spesa che si presume » non è consigliabile dal punto di vista della tecnica legislativa, perchè imprecisa.

PRESIDENTE si associa ai rilievi del Sottosegretario di Stato per le corporazioni. La Commissione per norma costante non approva disegni di legge in cui si lasci imprecisato l'ammontare della spesa.

CALZA BINI, *Relatore*, nel proporre l'articolo sostitutivo ha inteso riferirsi alla legge approvata dalla Commissione legislativa delle forze armate che autorizza il Ministero della marina a concedere a fondo perduto il 50 per cento del fabbisogno per la costruzione degli alloggi.

PRESIDENTE. Resta sempre il fatto che il provvedimento in esame autorizza l'Istituto della previdenza sociale a concedere mutui soltanto fino all'ammontare di lire 22,500,000.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento proposto nel senso che comunque, anche per il 50 per cento, il limite della spesa sarà sempre di complessive lire 22,500,000.

Giustamente il camerata Cianetti ha poi osservato che la espressione: « spesa che si presume », non rientra nella precisione della tecnica legislativa.

BRIZI in quanto all'aggiunta delle parole: « e servizi relativi », osserva che il provvedimento autorizza l'Istituto della previdenza so-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ciale a concedere un mutuo. La garanzia di tale mutuo può esser trovata certamente negli alloggi da costruire. Comprende meno come possa la garanzia essere correlativa anche ai servizi, per la natura di alcuni di questi, e per quanto siano certamente necessari alla costruzione.

CALZA BINI nota che se all'Istituto per le case popolari si dà l'incarico di costruire gli alloggi — e ciò è una garanzia per lo Stato — occorre assicurare il finanziamento anche per i servizi, senza di che gli alloggi non potrebbero essere abitati.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che, stando alla dizione dell'articolo proposto dal relatore, gli alloggi risulterebbero di proprietà dell'Istituto della previdenza sociale e non dell'Istituto per le case popolari.

CALZA BINI, *Relatore*, propone che l'articolo unico sia così modificato:

« In deroga al limite di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, numero 1155, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, per complessive lire 22,500,000, per la costruzione di alloggi di sua proprietà e servizi relativi, da concedersi in affitto agli operai ed addetti agli stabilimenti realizzati dalla Regia marina per conto delle Forze armate, nelle località di cui alla convenzione prevista dalla legge 16 dicembre 1941-XX, con una spesa che si presume dell'ammontare di lire 45,000,000 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'articolo anche per la parte relativa ai servizi.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico così modificato.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto d'autore a norma della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, e determinazione del diritto demaniale. (Modificato dal Senato). (1707-B)

MANCINI GUIDO, *Relatore*, ricorda che l'articolo 5 del disegno di legge fu approvato dalla Commissione generale del bilancio nella seguente dizione:

« L'ammontare del diritto demaniale, di cui agli articoli 175 e 176 della legge, è determinato nella misura del 5 per cento ».

La Commissione di finanza lo ha modificato sopprimendo le parole: « e 176 », in quanto superflue, perchè l'articolo 175 richiama già il diritto demaniale.

La modificazione è pertanto, a suo parere, da approvarsi, non occorrendo infatti necessariamente il richiamo al detto articolo 176, dato che questo stabilisce semplicemente che il diritto dovuto per i casi in esso previsti è pari alla metà del diritto fissato per i casi di cui all'articolo 175.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In realtà l'articolo 176 parla della metà dell'ammontare del diritto demaniale di cui all'articolo 175. Comunque accetta la modificazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 5 nel testo modificato dal Senato.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge nel testo definitivo. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935. (Approvato dal Senato). (1729)

BIBOLINI, *Relatore*, rileva che prima della guerra le assicurazioni marittime erano concentrate sul mercato di Londra e le compagnie italiane interessate nel ramo trasporti marittimi limitavano la loro opera alla gestione delle polizze ed alla copertura di un'aliquota molto limitata del valore delle navi. Se ciò poteva costituire da un lato un vantaggio perchè il regolamento delle avarie poteva essere facilitato, trattandosi di una attività internazionale — l'avvenimento riguardava nella maggior parte dei casi due navi di nazionalità differenti — dall'altro si concretava in un danno, in quanto si veniva ad avere un controllo diretto degli inglesi su tutte le marine del mondo.

Venuta la guerra, per ragioni ovvie, si è dovuto provvedere ad assicurare direttamente la Marina italiana attraverso le compagnie italiane che esercitavano l'assicurazione dei trasporti marittimi. Ma la potenzialità di queste compagnie, dato l'alto valore della Marina mercantile italiana, non poteva coprire tutta l'assicurazione delle navi, specialmente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

delle grandi navi da passeggeri e delle moderne navi da carico. Il Governo è intervenuto con una prima legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 767, richiamando all'assicurazione marittima anche le società di assicurazione che esercitavano la loro funzione in altri campi. Con tutto ciò non si era riusciti ancora ad ottenere una capacità di assorbimento di tutti i rischi riguardanti la Marina italiana, ed allora il Governo, con la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 935, ha provveduto ad assicurare la differenza fra il valore della flotta e la capacità di assorbimento delle compagnie di assicurazioni direttamente attraverso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, assicurando però la differenza come secondo rischio.

Ora, siccome questa situazione permane con il durare della guerra, il provvedimento in esame proroga le citate disposizioni.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico, già approvato dal Senato.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Sostituzione dei componenti, richiamati alle armi, delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari istituite con Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639. (1741)

PALADINO, *Relatore*, osserva che, a seguito dei continui richiami alle armi, le Commissioni amministrative per le imposte dirette e indirette sugli affari non riuscivano a funzionare come dovevano, nonostante che si cercasse di compensare l'assenza dei componenti mediante passaggi dall'una all'altra Sezione. Anche questo sistema di compensazione non dava possibilità di vita alle Commissioni perchè, trattandosi di Commissioni giurisdizionali paritetiche, non si riusciva a trovare la proporzione tra i membri di scelta governativa e i membri nominati dai Consigli provinciali delle corporazioni e dalle Unioni professionisti e artisti.

Si aggiunga che i componenti delle Commissioni distrettuali e provinciali avevano l'obbligo di residenza entro i confini del distretto o della provincia e dovevano intervenire alle riunioni, decadendo esse di diritto qualora fossero stati assenti per cinque riunioni consecutive.

Queste ragioni hanno giustificato il disegno di legge in esame, con il quale si dà facoltà al Ministro delle finanze di nominare commissari temporanei, in maniera che si possa assicurare il normale funzionamento delle Commissioni.

Propone, pertanto, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per l'esecuzione in Dalmazia di opere di bonifica integrale. (*Approvato con modificazioni*). (1755)

CAPRI CRUCIANI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge stabilisce un principio di notevole portata: che il Governo, pur negli attuali momenti non facili, dà impulso alle opere di bonifica anche nelle nuove terre poste sotto il suo controllo.

Si è detto molte volte che i soldati italiani incontrano le più aspre difficoltà in dipendenza della tormentata natura del terreno da conquistare. Può affermarsi che anche gli agricoltori, i quali giungono dopo, per lo stesso motivo, devono lavorare duramente per la riuscita dell'impresa ad essi affidata. Così è avvenuto in Eritrea, in Libia, nelle terre redente dall'ultima guerra, in Albania ed ora in Dalmazia.

Pare che il fato di questo popolo, chiamato ad alti destini, sia di arrivare « per angusta ad angusta ».

L'opera civilizzatrice dell'Italia si svolge, tuttavia, con ritmo continuo anche nell'attuale momento.

Nella relazione ministeriale si parla di undici comprensori; ma si aggiunge che per il momento si pensa di concentrare l'attività su alcune delle più importanti zone da bonificare. Il criterio è senz'altro da elogiare. La spesa è relativamente modesta: 70 milioni divisi in quattro esercizi.

Propone, concludendo, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

Sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma primo, sostituire le parole: « di 20 milioni a partire dall'esercizio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1942-43 fino al 1944-45 », con le parole: « di 20 milioni annui negli esercizi 1942-43 e 1943-44 e di 10 milioni nell'esercizio 1944-45 »:

All'articolo 3, comma primo, sostituire le parole: « saranno stanziati sul capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1941-42 e corrispondenti degli esercizi futuri le seguenti somme », con le parole: « saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio 1941-42, le seguenti somme: » ;

Al comma secondo, sostituire il primo capoverso col seguente: « Saranno pure stanziati nello stesso stato di previsione, a decorrere dall'esercizio corrente, le seguenti somme: »:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 4. — Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio ».

(Si approvano gli articoli 2 e 3 così modificati e l'articolo 4).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali ed industriali e l'immigrazione in Alto Adige. (Approvato con modificazioni). (1756)

MOLFINO, *Relatore*, ricorda che, in seguito agli accordi intervenuti con il Governo tedesco, gli allogeni e i cittadini, che hanno optato per la cittadinanza tedesca, dell'Alto Adige, e particolarmente delle provincie di Bolzano, Trento e in piccola parte di Belluno, devono trasferirsi in Germania. Pertanto tutti i loro beni devono essere rilevati da cittadini italiani.

Per facilitare tale trasferimento è stato creato l'Ente nazionale delle Tre Venezie.

Nelle zone di montagna, dove non vi può essere impiego redditizio di capitali, è necessario che vadano i montanari; e questi sono attaccati alla « loro » montagna. Vi sono poi le aziende alberghiere che rappresentano, per il loro tipo di conduzione, gravi difficoltà per chi non conosce bene il mestiere, anche perchè esse vivevano in gran parte sull'elemento straniero, che le frequentava nei mesi di luglio e settembre, mentre i connazionali affluivano solo in agosto. È evidente che se venisse a

mancare tutto questo flusso, che si era formato attraverso le personali conoscenze degli albergatori, sorgerebbero gravi difficoltà.

Ecco quindi la necessità di facilitare, in tutti i modi, il rilievo di tali aziende mediante concessioni di mutui, sgravi fiscali, contributi dello Stato.

Il provvedimento in esame tende in modo particolare a facilitare il trasferimento degli agricoltori trentini nella zona mistilingue della provincia di Trento e in una parte della provincia di Bolzano.

Pensa che gli sgravi fiscali siano molto più opportuni delle sovvenzioni, che potrebbero dar luogo a qualche inconveniente quanto ai criteri di concessione.

Riservandosi di illustrare alcuni emendamenti presentati, propone l'approvazione del disegno di legge.

BRIZI osserva che non si prevede nel disegno di legge un risarcimento dei bilanci comunali e provinciali per quello che perderanno durante un quadriennio, causa le esenzioni portate dall'articolo 1.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che il disegno di legge ha finalità particolari e non abbraccia il quadro generale di tutte le provvidenze che sono ancora da esaminare.

BRIZI nota che, per i beni agrari, le stime sono apparse, per ovvie ragioni, notevolmente elevate.

Non sa se sia esatto che l'italiano, il quale prende il bene abbandonato dall'allogeno, avrebbe un ribasso che può andare fino al 40 per cento della spesa.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.

Sono previste facoltà molto larghe, perchè è essenzialissimo sostituire nel più breve termine possibile l'allogeno che va via: la peggiore soluzione sarebbe quella di lasciare il bene vacante.

BRIZI ringrazia della conferma, e sottolinea la necessità, per i fini stessi della legge, che le nuove aziende agrarie si possano costituire vive e vitali.

Sotto questo punto di vista il disegno di legge è indubbiamente necessario: se mai potrebbe sorgere il dubbio se le facilitazioni saranno sufficienti in ciascun caso. Ma la dichiarazione del Ministro delle finanze dà, in proposito, ampio affidamento.

L'articolo 4 prevede il concorso dello Stato sugli interessi dei mutui nella misura del 3.50 per cento. Certamente è cospicuo: ma in questi tempi i mutui di aziende di credito, sotto il profilo agrario, sono onerosi. Pensa che il 3.50 per cento lascerà un altro 4 per cento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

circa a carico del compratore, pel servizio del mutuo.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Ci sono due provvidenze: da un lato si concede il mutuo e dall'altro si concorre negli interessi.

MOLFINO, *Relatore*. Sorge un altro problema: se la nuova azienda avrà l'accertamento di un reddito uguale a quello che aveva l'azienda di prima.

BRIZI. È un problema che ora non si potrebbe esaminare. La nuova azienda, dunque, avrà tranquille possibilità di vita, se ad un prezzo rilevante non si unirà un indebitamento eccessivo.

Rileva infine la eccezionalità della deroga agli ordinamenti del credito, fatta autorizzando le Casse di risparmio a far mutui per l'acquisto di proprietà rurali. Ma certamente le Casse faranno di questa facoltà l'uso più oculato.

All'articolo 3 si dice: « Gli istituti, ecc. sono autorizzati a concedere mutui per l'acquisto delle proprietà agrarie e appartenenti... ». Gli sembra che la lettera « e » sia superflua.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1, comma 1°, il relatore, camerata Molfino, ha proposto di sostituire alle parole: « per la durata di quattro anni », le seguenti: « e dal contributo al Consiglio provinciale delle corporazioni fino al 31 dicembre del quarto anno ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

PRESIDENTE. Allo stesso articolo il camerata Molfino ha proposto di aggiungere, dopo il comma 1°, il seguente comma 2°: « Le aziende alberghiere turistiche sono esentate per lo stesso periodo anche dalle tasse di concessione governativa per la vendita di bevande alcoliche o superalcoliche, nonchè per l'esercizio di ascensori, montacarichi e frigoriferi ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, dichiara di non potere accettare l'emendamento, in quanto l'esenzione richiesta non è mai stata concessa, nè intende che si costituisca un precedente.

MOLFINO, *Relatore*, chiarisce, a giustificazione dei motivi che l'hanno indotto a presentare l'emendamento, che si tratta di aggiungere alle imposte, di cui è prevista l'esenzione nell'articolo 1, alcune tasse il cui gettito ritiene non sia di grande portata, per completare i benefici a favore della categoria alberghiera e turistica, che versa in condizioni difficilissime.

Ad ogni modo non insiste e si rimette al Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Il relatore ha anche proposto di sostituire, allo stesso articolo 1, il comma 2° con il seguente comma 3°: « Per le aziende che siano state già rilevate, l'esenzione di cui al comma precedente decorre dall'entrata in vigore della presente legge ».

MOLFINO, *Relatore*. Siccome l'esenzione per la durata di quattro anni decorre dal giorno di inizio dell'esercizio da parte di chi rileva l'azienda, gli sembra giusto che, per coloro che hanno già rilevato l'azienda, l'esenzione decorra dall'entrata in vigore della legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, non può accettare l'emendamento.

MOLFINO, *Relatore*, ritira l'emendamento.
(Si approvano l'articolo 1 emendato e l'articolo 2).

PRESIDENTE. All'articolo 3 il Relatore ha proposto di aggiungere, dopo il comma 1°, il seguente:

« La Sezione di credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro è autorizzata a concedere mutui sui fabbricati ed arredi di aziende alberghiere acquistate da cittadini o società italiane ».

PINCHETTI rileva che l'emendamento è stato proposto dal camerata Molfino molto opportunamente per dare la possibilità alla Sezione di credito alberghiero di esplicitare la sua attività, in quanto questa Sezione, che era stata creata con lo scopo di migliorare le attrezzature alberghiere in vista di future situazioni, praticamente oggi non funziona. Ha capitali disponibili i quali potrebbero essere utilmente impiegati per aiutare i nuovi albergatori dell'Alto Adige, che non hanno molto denaro liquido disponibile. Si tratta di evitare che una attrezzatura alberghiera, che oggi ha un primato, già difficile a conservarsi in mano di competenti, sia rovinato col trapasso a gente non pratica.

MOLFINO, *Relatore*, si rende conto indubbiamente della preoccupazione che potrà avere il Ministro delle finanze di far concedere capitali a persone che nulla possiedono. Prospetta però il pericolo di investimenti a carattere speculativo da parte di chi, disponendo di capitali, li affida ad albergatori perchè gestiscano gli alberghi rilevati. In tal modo non si dà la possibilità ai veri albergatori di intervenire, si pongono gli alberghi in condizione di fallire e si mette in pericolo tutta la politica di trasmigrazione nell'Alto Adige.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Gli alberghi costituiscono l'ossatura caratteristica nella economia dell'Alto Adige. Condurre un albergo è difficilissimo, soprattutto in Alto Adige, dove vi sono piccole aziende alberghiere che ospitano a pochissimo prezzo, per cui anche la popolazione italiana poteva trascorrere una settimana in quella zona con pochissima spesa.

Per i grandi alberghi si potrà avere una sistemazione anche con l'intervento dello Stato, ma tutti i piccoli alberghi vanno incontro a enormi difficoltà.

Cita, in proposito, i vani tentativi fatti dalla SAGACEVA, costituita dal Ministero della cultura popolare, nella gestione di alberghi in Alto Adige.

Ora, i capitali destinati dalla Sezione di credito alberghiero alle nuove costruzioni e alle grandi riparazioni di alberghi non sono utilizzati a causa dello stato di guerra.

Potrebbero pertanto essere impiegati per gli alberghi dell'Alto Adige.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, osserva che le concessioni contenute negli articoli 3 e 4 riguardano gli agricoltori del Trentino che devono spostarsi più a nord. È un caso, quindi, molto limitato.

La proposta del camerata Molfino verrebbe a svuotare il credito alberghiero, destinato a costruire nuovi alberghi e a migliorare quelli esistenti, ciò che al momento opportuno avrà la sua grande importanza.

Si stornerebbero e immobilizzerebbero somme che dovranno essere disponibili quando sarà possibile riprendere il problema del miglioramento dell'attrezzatura alberghiera nazionale.

In secondo luogo non è detto che l'albergatore debba essere proprietario dell'albergo; nella maggior parte dei casi l'albergo si affitta o si gestisce. Il problema da affrontare oggi è quello di rendere, nei limiti del possibile, attiva la gestione alberghiera. Sui mezzi si provvederà al momento opportuno.

Non può, pertanto, accettare l'emendamento.

MOLFINO, *Relatore*, non insiste e ritira anche l'altro emendamento così formulato:

« Al comma 2°, che diventa 3°, dopo le parole: « dei fondi » aggiungere le parole: « e dei fabbricati ».

CAPRI CRUCIANI osserva che all'articolo 3 si parla di mutui da concedere « a coloro che si trasferiscono in Alto Adige ». Pensa che questa dizione sia troppo generica e potrebbe dar modo a gente che non pratici

l'agricoltura di ottenere il denaro per l'acquisto di proprietà agrarie.

Ora, se si vuole che la vita economica dell'Alto Adige non abbia a subire danni, è necessario mandare in quella zona agricoltori di riconosciuta capacità. Sostituirebbe pertanto le parole: « a coloro che » con le altre: « ad agricoltori », a meno che il Ministro delle finanze non voglia provvedere in sede di regolamento.

MOLFINO, *Relatore*, concorda con la proposta del camerata Capri Cruciani.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta l'emendamento.

(*Si approva l'articolo 3 così modificato*).

PRESIDENTE. All'articolo 4 il Relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al comma 1°, in fine dopo le parole: « credito agrario », aggiungere le seguenti: « ed a favore degli alberghi ».

« In fine del 2° comma, dopo le parole: « Tre Venezie », aggiungere le seguenti: « o dal Comitato dei contributi turistici alberghieri presso il Ministero della cultura popolare, quando trattasi di alberghi, previo parere della Federazione nazionale fascista alberghi e turismo ».

MOLFINO, *Relatore*, li ritira, non essendo stati accettati gli emendamenti all'articolo 3.

(*Si approvano gli articoli 4, 5 e 6*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639. (Approvato con modificazioni). (1742)

CERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda che il Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, stabilisce un termine di 180 giorni per la rettifica da parte degli Uffici del Registro a decorrere dalla data del pagamento dell'imposta o dell'atto di dilazione. Gli uffici entro questo termine debbono provvedere alla stima attraverso l'ufficio tecnico erariale e procedere poscia alle relative notificazioni al contribuente. Il Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, ha istituita una imposta speciale di registro in ragione del 60 per cento da applicarsi sulla differenza fra il valore al 1° gennaio 1939-XVII, e quello corrente alla data del trasferimento.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Giova inoltre ricordare che nel decorso settembre, prima cioè dell'emanazione delle più restrittive disposizioni portate dai decreti-legge del 27 settembre 1941-XIX, numeri 1015 e 1016, numerosissimi furono gli atti di trasferimenti di immobili e terreni, appunto per usufruire della franchigia fiscale sino a lire 50,000 quando il valore accertato per il trasferimento non superava le lire 300,000.

Gli uffici si trovano pertanto a dover esaminare un numero assai cospicuo di atti, con un lavoro che è aumentato non soltanto in quantità ma anche in analisi, poichè le valutazioni debbono essere rivedute tanto al 1° gennaio 1939-XVII quanto alla data del trasferimento, nel mentre invece parecchi funzionari risultano richiamati alle armi.

Con questo disegno di legge si eleva il termine per le rettifiche dei valori da 180 giorni ad un anno anche allo scopo di consentire, come avverte la relazione ministeriale, che le motivazioni sieno fatte con la dovuta serietà e serenità. A questo provvedimento viene conferito effetto retroattivo per cui fu presentato, da parte del Governo, un emendamento che si riserva di illustrare. Intanto propone l'approvazione del disegno di legge, la cui durata ritiene sia transitoria in relazione alla congiuntura di guerra.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1, comma 1°, il Governo ha proposto di sopprimere le parole: « fino a nuova disposizione ».

(Si approva l'articolo 1 così emendato).

All'articolo 2 il Governo ha proposto di sostituire il comma 1° col seguente:

« La disposizione dell'articolo precedente è applicabile anche agli atti tra vivi ed ai trasferimenti per causa di morte, compiuti o verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sempre quando alla data stessa non fosse già decorso il termine di 180 giorni fissato dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639 ».

GERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, nota che nella prima dizione la retroattività decorreva dal 1° agosto 1941-XIX. L'emendamento invece fissa tale retroattività agli atti anteriori alla pubblicazione di questa legge allorché non sieno trascorsi i 180 giorni previsti dalle preesistenti leggi. Ritiene l'emendamento giusto e ne propone l'approvazione per due motivi: 1°) perchè si evita una data rigida nella retro-

attività; 2°) perchè si evita che il contribuente, non perseguito entro i 180 giorni, possa esserlo in seguito all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Crede superfluo avvertire che prima dell'entrata in vigore della presente legge, ove l'ufficio abbia già determinato e notificato i valori ai contribuenti, il preesistente termine di 180 giorni rimane invariato.

Conclude affermando che questo disegno di legge ha per scopo di dar agio alla Finanza di provvedere all'applicazione delle leggi fiscali, senza gravare maggiormente sul contribuente.

(Si approvano l'articolo 2 modificato e l'articolo 3).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti alle otto categorie di pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra. (1744)

BACCARINI, *Relatore*. Il provvedimento che la Commissione del Bilancio è chiamata ad esaminare è di notevole rilievo finanziario e di grande importanza morale.

Già nel dicembre del 1940 il Governo fascista, con la sua viva sensibilità per tutti i problemi della guerra, andò incontro ai bisogni delle famiglie dei Caduti con un particolare provvedimento che raddoppiava le pensioni delle vedove e degli orfani ed aumentava dal 10 al 25 per cento quella dei genitori dei Caduti.

L'attuale disegno di legge, voluto dal Duce a testimoniare ancora una volta il suo grande amore per il popolo combattente, muove incontro alle maggiori necessità degli invalidi determinate dall'aumentato costo della vita e all'aspettativa degli invalidi dell'attuale guerra, i quali, in molti casi, al momento d'essere posti in congedo, venivano a percepire un assegno di pensione inferiore a quello di cui fruivano durante la convalescenza.

Il provvedimento — elaborato dagli organi tecnici del Ministero delle finanze, con quella calda sollecitudine che caratterizza la loro opera diurna, con la collaborazione del Partito, dell'Associazione mutilati e dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — lascia immutata, anzi accentua, la struttura caratteristica del sistema italiano delle pensioni di guerra. Pensioni elevate per i grandi invalidi e per quelli appartenenti alla prima categoria che hanno una riduzione della capacità lavorativa del 100 per cento; pensioni molto più modeste per le altre categorie che possono tro-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vare nel lavoro, attraverso la legge sul collocamento obbligatorio, la più efficace e decorosa integrazione alla loro pensione, mentre l'Opera nazionale svolge a favore di essi la più vasta assistenza sanitaria e sociale.

I benefici concessi ai mutilati col provvedimento in esame si possono così raggruppare:

a) aumento generale delle pensioni: dal 40 per cento al 6 per cento per le prime quattro categorie e dal 15 per cento al 6 per cento per le rimanenti quattro categorie. La diversità delle percentuali di aumento, decrescenti con l'aumentare del grado militare, è stata suggerita dalla necessità di andare incontro a quelle categorie che, per i loro minimi redditi, hanno maggiormente risentito l'aumento del costo della vita, mantenendo la spesa in limiti non troppo gravosi per lo Stato. Le nuove tabelle sono state aggiornate con l'inclusione dei gradi di Maresciallo d'Italia e di Generale d'armata e con l'abolizione del limite fisso di annue lire 15.000 in conseguenza dell'abolizione dell'analogo massimo di lire 12.000 già fissato per le pensioni ordinarie;

b) miglioramenti speciali per i grandi invalidi. Sono aumentati del 18 per cento tutti gli assegni di superinvalidità. Le indennità descritte alla lettera A) della tabella delle superinvalidità, vengono classificate in due distinte voci allo scopo di istituire una nuova categoria di assegni per gli invalidi ciechi e amputati di due arti superiori o inferiori o affetti da sordità bilaterale. Alla tabella degli assegni di cumulo sono state aggiunte alcune voci si da concedere assegni maggiori a coloro che cumulino due superinvalidità di quelle più gravi. L'assegno integratore ai figli dei grandi invalidi è stato elevato da lire 200 a lire 400 annue, per ciascun figlio. Infine, con l'articolo 2 del provvedimento in esame, si eleva da lire 900 a lire 1200 annue l'assegno supplementare spettante agli invalidi di prima categoria non aventi diritto ad assegni di superinvalidità;

c) miglioramenti di classificazione di alcune infermità. La tabella concernente le lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile viene riveduta e modificata in alcune voci che, per la loro entità, sono state ritenute ascrivibili a categoria superiore a quella attualmente fissata. E così un altro beneficio che, per tali mutilati, si aggiunge a quello già concesso con l'aumento generale delle pensioni;

d) assegno di previdenza agli invalidi bisognosi e incollocabili. Tale assegno, la cui

istituzione va acquistando sempre maggiore importanza, è stato notevolmente aumentato nella misura ed esteso nella sua benefica portata. Infatti esso è stato elevato da lire 840 a lire 1260 annue e verrà concesso, con l'articolo 7, agli invalidi che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di età di 55 o di 60 anni, stabiliti in rapporto alla categoria di pensione, siano assolutamente inabili, anche in via temporanea, a qualsiasi attività produttiva. Per quanto riguarda l'ammontare del reddito previsto per poter liquidare l'assegno di previdenza, il disegno di legge dispone siano aboliti i limiti prima assegnati e che nelle indagini sulle condizioni economiche degli invalidi si seguano d'ora innanzi i criteri adottati nei confronti delle famiglie dei Caduti, assai più elastici e pratici.

Infine si deve osservare che, con l'aumento delle pensioni dirette, anche le pensioni di reversibilità ordinaria, a favore delle famiglie dei mutilati deceduti per cause non dipendenti dall'invalidità di guerra, risentiranno un sensibile aumento.

Nel raccomandare l'integrale approvazione del disegno di legge sente il dovere di rendersi interprete della gratitudine dei mutilati di Italia verso il Duce che volle e attuò il provvedimento nel quale, ancora una volta, rifulge la generosità del suo cuore per i soldati della Patria in armi. (*Applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione della Facoltà di agraria presso la Regia Università di Palermo. (1751)

RICCHIONI, *Relatore*, rileva che, con il disegno di legge, si provvede all'istituzione presso l'Università di Palermo di una Facoltà di agraria, istituzione quanto mai opportuna e necessaria perchè rispondente oltre che ad un avveduto criterio di distribuzione territoriale degli studi superiori nel Paese, alle necessità particolari dell'isola, dove l'azione grandiosa di bonifica, che colà va compendosi, richiede e richiederà il concorso di dirigenti appassionati e competenti, che possano attendere, ora, a compiere l'opera di redenzione degli uomini e della terra e a consolidare, in avvenire, i risultati che, frattanto, saranno certamente conseguiti. Questa della istituzione della Facoltà di agraria era una

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vecchia aspirazione della Sicilia, sempre manifestatasi tutte le volte che studiosi, uomini politici, consessi culturali ed economici si fecero a sollecitare l'acquisizione dei mezzi per rinnovamento economico e sociale del Paese. Nè si può dimenticare che, quando nella seconda metà del secolo XVIII e nei primi del secolo XX, anche nel Mezzogiorno cominciò ad alitare, nel campo dell'agricoltura, il soffio vivificatore delle idee profondamente innovatrici dei sistemi agrari vecchi e vieti, anche Palermo, dopo Napoli, a simiglianza di Padova e di Bologna, ebbe la sua cattedra universitaria di agricoltura, onorata da uomini chiarissimi; e basti ricordare, fra tutti, il nome di Paolo Balsamo. Saluta, perciò, il sorgere della Facoltà di agraria di Palermo e guarda ad essa come ad una nuova luce destinata a rischiarare le vie aspre e faticose del progresso agrario in quella parte nobilissima di Italia.

La Facoltà sorge con un'assegnazione « una tantum » per le spese di impianto di lire 1,500,000, per metà concessa dallo Stato e per l'altra metà dagli Enti locali della città di Palermo e dal Banco di Sicilia, e con un'altra assegnazione, per le spese di funzionamento, di lire 838,320 annue delle quali lo Stato assume oltre un terzo della spesa, e cioè lire 328,320. E se queste cifre, alla stregua di una esperienza vissuta, non possono ritenersi cospicue, attese le imponenti necessità che può presentare l'organizzazione ed il funzionamento di una Facoltà di agraria (necessità a Palermo meno sentite che altrove, per l'esistenza in quella Università di una Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, colla quale la nuova Facoltà potrà avere in comune gli insegnamenti propedeutici, e per l'esistenza altresì a Palermo di numerose e fiorenti istituzioni agrarie, quali il Regio giardino coloniale, l'Istituto sperimentale zootecnico, il Regio vivaio di viti americane e simili) notevole è il contributo offerto dallo Stato, contributo che forse è maggiore di quello indicato, se si considera che l'Ente per la colonizzazione del latifondo siciliano, il cui patrimonio è in gran parte costituito con fondi dello Stato, è chiamato a concorrere nelle spese di gestione della nuova Facoltà con annue lire 250,000.

Non si può che esprimere un vivo compiacimento per siffatte erogazioni. Gli si consente però di fare un'osservazione e di esprimere un voto. La Facoltà di agraria di Palermo sorge terza, in Regime fascista, dopo quelle di Torino e di Bari: i provvedimenti istitutivi di queste due ultime Facoltà non

furono sottoposti all'esame della cessata Giunta del Bilancio perchè non recavano impegni finanziari da parte dello Stato, entrambe le Facoltà essendo sorte, faticosamente, solo grazie ai contributi degli Enti locali e dei privati, quella di Torino più largamente dotata di mezzi, quella di Bari assai meno. Le assegnazioni annue assicurate a quest'ultima (metà, circa, di quelle di cui beneficerà Palermo) le hanno consentito l'istituzione di appena 4 cattedre di ruolo, recentemente aumentate per concessione del Ministero dell'educazione a 5, in confronto con le 14 di Firenze, con le 12 di Napoli, con le 11 di Perugia, con le 7 di Palermo, e di pochissimi posti di assistente, nonchè di assicurare scarsi dotazioni ai vari istituti scientifici ed ai numerosi insegnamenti: eppure la Facoltà di agraria di Bari, dopo appena 3 anni di vita, già conta 500 studenti, essendosi collocata, così, fra le più frequentate e più reputate del Regno.

Ora pensa che possa formularsi il voto che, non appena sarà possibile, e sempre in relazione a riconosciute esigenze, anche le Facoltà di agraria di Torino e di Bari siano dotate da parte dello Stato di maggiori mezzi finanziari, perchè possano meglio adempiere ai loro fini di studio e corrispondere più adeguatamente ai bisogni dell'istruzione agraria superiore del Paese. (*Approvazioni*).

MAZZINI esprime l'opinione, condivisa da molti, che in Italia si vada incontro alla elefantiasi delle Università e delle Facoltà, mentre il Fascismo, in origine, era partito con una direttiva diametralmente opposta.

La conseguenza è che molte Università non hanno i mezzi per funzionare. Ora raccomanda che si impieghi piuttosto il denaro di cui si dispone per sistemare posizioni veramente pietose, come quella degli assistenti, che saranno i professori di domani.

BIGGINI fa presente che il problema universitario dovrà essere esaminato nel suo complesso e che è allo studio la riduzione delle Facoltà.

PRESIDENTE. Il problema sarà discusso anche in seno alla Commissione generale del bilancio.

Al relatore camerata Balzarini ha raccomandato di non trascurare l'elemento fondamentale prospettato dal camerata Mazzini, con il quale è, in via di massima, d'accordo.

Recentemente una piccola, per quanto gloriosa, Università che viveva di una vita grama è stata regificata, invece di lasciarla morire, come sarebbe stato, a suo parere, più opportuno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MORSELLI si associa alla raccomandazione del camerata Mazzini.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni riflettenti l'ordinamento dell'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) e della sua sezione autonoma Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (1752)

GUARNERI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge intende conferire al Ministro delle finanze la facoltà di concedere con propri decreti la garanzia dello Stato a favore dell'Istituto mobiliare italiano — I. M. I. — e alla sua sezione autonoma Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per i crediti ad essi derivanti da operazioni di finanziamento che, con decreto del Duce del Fascismo, siano riconosciute di eccezionale pubblico interesse.

La concessione della garanzia statale per speciali operazioni finanziarie a favore di enti e istituti d'interesse pubblico non è cosa nuova. È anzi alquanto lunga la lista delle operazioni che di tale garanzia hanno beneficiato.

Si limita a ricordare le serie di obbligazioni emesse dal Consorzio di credito per opere pubbliche per mutui accordati all'I. R. I., alle Ferrovie dello Stato per l'elettrificazione della rete ferroviaria, alle città di Torino, Genova e Roma; le serie speciali di obbligazioni emesse direttamente dall'I. R. I. per operazioni di finanziamento connesse con la sistemazione di importanti settori dell'economia nazionale: le cosiddette IRI-MARE, IRI-FERRO, S. T. E. T., ecc.

Il beneficio della garanzia statale è stato perfino accordato anni or sono alle obbligazioni di una società anonima « La COGNE » le cui azioni sono notoriamente in totale possesso del tesoro dello Stato; ed è pure accordato a taluni particolari settori di attività di un importante Istituto di credito nazionale.

Del resto lo stesso Regio decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1498, che dava vita all'Istituto mobiliare italiano — I. M. I. — conferiva al Capo del Governo e al Ministro delle finanze la facoltà di accordare, con propri decreti, la garanzia statale a speciali serie di obbligazioni dell'Istituto stesso emesse in occasione di operazioni rivestenti carattere di eccezionale interesse pubblico.

Tuttavia l'attuale disegno di legge presenta sue particolari caratteristiche.

La prima riguarda la procedura che viene di molto snellita. Il disegno di legge stabilisce infatti che la garanzia statale può essere accordata volta per volta all'I. M. I. e al Consorzio sovvenzioni su valori industriali con semplice decreto del Ministro delle finanze quando l'operazione di finanziamento sia stata riconosciuta con decreto del Duce, Capo del Governo, di eccezionale pubblico interesse.

La seconda riguarda la natura delle operazioni per le quali la garanzia statale può essere accordata: ed è questa seconda caratteristica che dà una particolare impronta al disegno di legge in esame.

Questo infatti stabilisce che la garanzia statale può essere accordata non soltanto, come nella pratica fin qui seguita, a favore di speciali serie di obbligazioni emesse da questo o quell'Istituto o Ente o Società, ma genericamente a operazioni di finanziamento compiute dall'I. M. I. o dal Consorzio sovvenzioni su valori industriali, le quali siano riconosciute di eccezionale interesse pubblico anche se — come precisa la succinta relazione ministeriale — non siano accompagnate da emissione di obbligazioni.

Ha potuto chiarire che la facoltà di estendere la garanzia statale a operazioni non previste dalle leggi vigenti e la conseguente necessità di adeguarvi gli ordinamenti dei due Istituti chiamati ad operare, è chiesta dal Governo non già per fronteggiare complesse imponenti emergenze della finanza di guerra, come a prima vista potrebbe apparire, bensì invece per fronteggiare taluni particolari problemi di limitata portata finanziaria, ma di notevole importanza politica.

Si tratta, dunque, di un provvedimento di portata limitata e circoscritta che nulla innova nelle direttive della politica del Regime in materia di credito e di circolazione.

Pertanto ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Reclutamento in tempo di guerra di ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza. (1753)

BOLZON, *Relatore*, osserva che la costituzione di reparti mobilitati appositamente formati durante l'attuale stato di guerra e il col-

locamento di elementi della Guardia di finanza a disposizione di altre Amministrazioni hanno determinato una sensibile deficienza di ufficiali della guardia stessa. Essendo attualmente esauriti i richiami di ufficiali delle categorie in congedo in condizioni di prestare utile servizio, si rende indispensabile, per colmare le lacune, fare ricorso ad una nuova fonte di reclutamento di ufficiali di complemento del suddetto Corpo, traendoli dagli ufficiali subalterni di complemento del Regio Esercito che siano in possesso di adeguato titolo di studio. A ciò provvede il disegno di legge del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) (1754)

SELLANI, *Relatore*, ricorda che il C.O.N.I., sorto nel 1914 con lo scopo principale di curare la partecipazione degli atleti italiani alle Olimpiadi, ha assunto nel 1925-III il compito di inquadrare e dirigere tutto lo sport nazionale, ed è passato nel 1928-VI alla dipendenza del Partito Nazionale Fascista.

Qualche riferimento di carattere legislativo esiste in materia: il decreto del Duce del 26 febbraio 1934-XII, che riconosce il C.O.N.I., ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310; gli articoli 10 e 15 dello statuto del Partito Nazionale Fascista che annoverano il C. O. N. I. fra le organizzazioni dipendenti dal Partito e stabiliscono che il Presidente è nominato dal Duce, su proposta del Segretario del Partito.

Il disegno di legge in esame provvede ora a dare una costituzione ed un ordinamento legali al C. O. N. I.

Oggi il C. O. N. I. è uno degli strumenti più importanti del Partito. Da una funzione essenzialmente tecnica e ricreativa si è passati ad una funzione politico-sociale. Il C. O. N. I., infatti, inquadra e dirige tutto lo sport nazionale non solo dal punto di vista ricreativo, ma anche e soprattutto da quello della sanità della razza, del potenziamento degli atleti per le affermazioni in campo nazionale ed internazionale, attuando anche il collegamento con il Ministero dell'educazione

nazionale, attraverso accordi con la G. I. L., per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole. Tale insegnamento è fatto in base a criteri nettamente scientifici. Si giunge perfino alla ginnastica differenziale, a seconda dei vari tipi di alunni, in modo che gli alunni stessi possano svilupparsi fisicamente secondo i suggerimenti medici.

Il disegno di legge consta di 13 articoli che precisano i compiti del C. O. N. I., ne specificano le attività funzionali, regolano i rapporti tra il C. O. N. I. e le Federazioni sportive, dettano norme per la costituzione e il funzionamento degli organi interni. Non è previsto alcun aggravio per lo Stato. Propone, pertanto, l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Rinvio del disegno di legge: Nuove agevolazioni tributarie per le successioni dei militari caduti in guerra ed estensione delle stesse ai caduti nelle guerre d'Africa e di Spagna. (1743)

PRESIDENTE avverte che il camerata Da Empoli, relatore sul disegno di legge, non ha potuto intervenire alla riunione per motivi di salute. Egli ha fatto pervenire alla presidenza della Commissione una breve relazione scritta, della quale dà lettura:

« Col disegno di legge in esame, si eleva a lire 100,000 il limite di esenzione stabilito dall'articolo 4 della legge 17 agosto 1941-XIX, n. 948; tale minimo di esenzione viene mantenuto fino alla quota ereditaria di lire 300,000.

« Al tempo stesso si estende opportunamente il beneficio di tale esenzione alle successioni dei caduti nella campagna Africa Orientale e nella guerra antibolscevica di Spagna.

« Va data viva lode al Ministro delle finanze per avere esteso il beneficio del provvedimento e per aver elevato il minimo di esenzione che, stabilito in un primo tempo in lire 25,000, era stato segnalato dal relatore come eccessivamente modesto ».

MAZZINI contrariamente alla sua costante linea di condotta di non chiedere mai aggravii a carico dello Stato, raccomanda al Ministro di considerare la posizione dei successori dei militari caduti in guerra sotto un punto di vista più largo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il reddito dell'imposta successoria in Italia non è forte. Dagli ultimi documenti che ha potuto esaminare essa dà un gettito di 200 milioni all'anno. Ora pensa che in Regime fascista sia doveroso esentare senz'altro gli eredi dei militari caduti in guerra dal pagamento dell'imposta di successione.

Dal lato morale non gli sembra bello che attraverso la morte in guerra si trovi la maniera di aumentare le entrate dello Stato; e dal lato materiale ritiene che si tratterà della perdita di pochi milioni di lire di entrata.

Le tasse di successione sono oggi gravi. Quando in una famiglia viene a mancare il capo, caduto in guerra, in genere si determina un grave perturbamento; ed è assai demoralizzante, in una situazione simile, doversi anche occupare delle infinite discussioni alle quali dà luogo l'applicazione della imposta successoria.

Si aggiunga che, specialmente quando trattasi di eredità terriere, talvolta gli eredi sono costretti a vendere una parte delle terre o dei titoli che ereditano per pagare la successione ed in conseguenza in questo momento sarebbero tenuti a pagare tutte le imposte e sovraimposte che sono state votate per far fronte alle spese di guerra e che hanno carattere transitorio.

È sicuro che un provvedimento radicale avrebbe un valore morale veramente superiore

a quello che sarà il modesto danno finanziario dello Stato, dato che, per una forte percentuale, i caduti in guerra sono figli di famiglia. L'esenzione del pagamento dovrebbe, a suo avviso, riferirsi anche alla tassa di registro, che interessa particolarmente le proprietà immobiliari. Naturalmente il beneficio fiscale dovrebbe essere ristretto nell'ambito del nucleo familiare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, si rende perfettamente conto dei sentimenti che hanno indotto il camerata Mazzini a formulare il suo voto, che certamente incontrerà il favore della Commissione del bilancio. Però per ovvie ragioni desidera prospettare la questione al Duce, riservando a Lui personalmente la decisione. Invita pertanto il camerata Mazzini a redigere la proposta.

MAZZINI ringrazia il Ministro delle finanze e lo assicura che provvederà al più presto a fargli pervenire la proposta.

PRESIDENTE ringrazia a nome della Commissione il Ministro delle finanze ed esprime la speranza che il voto del camerata Mazzini sia quanto prima tradotto in provvedimento legislativo. In attesa propone che sia rinviata la discussione del disegno di legge.

(*Rimane così stabilito*).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari. (1653-B)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 4, comma primo, le parole: delle operazioni concluse, sono sostituite con le seguenti: dei trasferimenti effettuati col loro intervento.

All'articolo 11 è soppressa la parola « nominative ».

L'articolo 12 prende posto prima dell'articolo 15 ed è così modificato:

ART. 14.

Fino a quando l'aliquota massima della imposta complementare progressiva non supererà l'aliquota della imposta sui frutti dei titoli azionari, i contribuenti possono chiedere, nei termini prescritti per le rettifiche o per le nuove dichiarazioni agli effetti dell'imposta complementare, che i frutti dei titoli azionari non siano computati nel reddito complessivo soggetto alla stessa imposta, salva sempre la integrale tassazione di ogni altro reddito accertabile ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 settembre 1932-X, n. 1261, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 4727.

L'articolo 13 prende posto dopo l'articolo 11 ed è così modificato:

ART. 12.

Non si fa luogo ad accertamento di imposte e tasse in relazione alle azioni al portatore convertite in nominative a mente

dell'articolo 1, per le quali l'appartenenza, il trasferimento o il reddito non siano stati denunciati alla data di pubblicazione del presente decreto, agli effetti dei tributi che si sarebbero dovuti corrispondere fino alla data stessa.

Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto le azioni fossero intestate al nome di persona diversa dall'effettivo proprietario, l'intestazione al nome di quest'ultimo potrà effettuarsi in esenzione dall'imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione di cui ai Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647 e 27 novembre 1941-XX, n. 1014, sempre che il cambiamento di intestazione sia effettuato nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

L'articolo 14 diventa articolo 13.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a partecipare alla « Unione per la copertura dei grandi rischi ». (1728)

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni è autorizzato a partecipare alla « Unione per la copertura dei grandi rischi », per assumere, in riassicurazione o in coassicurazione, una quota di tali rischi, secondo la ripartizione che, attraverso la detta Unione, sarà attuata fra i mercati assicurativi dell'Europa continentale.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad accordare mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma per la somma complessiva di lire 22,500,000. (1745)

ARTICOLO UNICO.

« In deroga al limite di cui all'ultimo comma dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 4827, convertito, con mo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, numero 1155, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a concedere mutui all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma, per complessive lire 22,500,000, per la costruzione di alloggi di sua proprietà e servizi relativi, da concedersi in affitto agli operai ed addetti agli stabilimenti realizzati dalla Regia marina per conto delle Forze armate, nelle località di cui alla convenzione prevista dalla legge 16 dicembre 1941-XX, con una spesa che si presume dell'ammontare di lire 45,000,000 ».

Disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto d'autore a norma della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633 e determinazione del diritto demaniale. (1707-B)

CAPO I.

TASSE DI BOLLO
E DI CONCESSIONI GOVERNATIVE

ART. 1.

Qualsiasi dichiarazione presentata all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica del Ministero della cultura popolare, in ordine alle denunce della rivelazione del nome ed all'intendimento di ritirare l'opera dal commercio, di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 142 della legge, deve essere redatta su carta da bollo da lire 6, ai sensi degli articoli 6 e 106 lettera a) della tariffa allegato A) alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268 e successive modificazioni.

ART. 2.

Qualsiasi dichiarazione presentata all'Ufficio indicato nell'articolo precedente, in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi, prevista, rispettivamente, agli articoli 77, 92 secondo comma, e 99 della legge, deve essere redatta su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo.

La riserva dei diritti previsti nei predetti articoli della legge è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 10 per ogni disco

o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico. Tuttavia nel caso di dichiarazione contenente, come oggetto della riserva, più di un disco o apparecchio o più di una fotografia riproducenti una unica opera, la tassa di lire 10 è dovuta per uno o più dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque.

La dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento della tassa suddetta.

ART. 3.

Le istanze per la registrazione di un atto, previste all'articolo 104 della legge, devono essere redatte su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo. È altresì dovuta la tassa di concessione governativa di lire 20 per ogni registrazione.

La ricevuta del pagamento della suddetta tassa di concessione governativa deve essere unita all'istanza.

ART. 4.

Per prendere visione del registro pubblico generale, previsto all'articolo 103 della legge, e dei relativi documenti, come pure per il rilascio dei certificati, estratti e copie deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 10. Ogni domanda redatta su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo, deve essere accompagnata dalla ricevuta della tassa suddetta. Qualora l'istanza richieda il rilascio di certificati, copie, od estratti, deve altresì essere allegato un foglio di carta da bollo in bianco da lire 4.

Per le ricerche da effettuarsi dall'ufficio sul registro pubblico generale, deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 50. La relativa istanza, da redigersi in carta da bollo da lire 6, deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'effettuato pagamento della tassa suddetta.

CAPO II.

DIRITTO DEMANIALE

ART. 5.

L'ammontare del diritto demaniale, di cui all'articolo 175 della legge, è determinato nella misura del 5 cento.

CAPO III.

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 6.

Le dichiarazioni e le istanze previste all'articolo 1 e 2 della presente legge possono essere anche redatte su moduli in carta semplice assoggettati a bollo straordinario, a condizione che siano presentati al competente ufficio del bollo per la bollazione in numero non inferiore, di volta in volta, a cento esemplari.

ART. 7.

Il pagamento delle tasse di concessione governativa previste dalla presente legge, è fatto in modo ordinario mediante versamento sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma.

ART. 8.

La legge richiamata senza altra indicazione nella presente legge è la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

ART. 9.

Per le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge in materia di tassa di bollo e di tasse sulle concessioni governative si applicano le sanzioni di cui alle vigenti leggi delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

Proroga delle disposizioni concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935. (1729)

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni emanate con le leggi 3 giugno 1940-XVIII, n. 767 e 11 luglio 1941-XIX, n. 935, concernenti l'assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali, avranno effetto anche per tutto l'anno 1942.

Sostituzione dei componenti, richiamati alle armi, delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari istituite con Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639. (1741)

ARTICOLO UNICO.

È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre la sostituzione temporanea di componenti, richiamati alle armi, delle Commissioni distrettuali, provinciali e centrale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari istituite col Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per la durata del richiamo stesso.

Autorizzazione di spesa per Pesecuzione in Dalmazia di opere di bonifica integrale. (1755)

ART. 1.

Per provvedere all'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica nei territori della Dalmazia annessi al Regno d'Italia con Regio decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, è autorizzata la spesa di lire 70,000,000.

ART. 2.

In relazione all'autorizzazione di spesa prevista nell'articolo precedente è fissato un limite d'impegno per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica di 10 milioni nell'esercizio 1941-42, di 20 milioni annui negli esercizi 1942-43 e 1943-44 e di 10 milioni nell'esercizio 1944-45.

È pure fissato in 2 milioni nell'esercizio 1941-42, in 4 milioni nell'esercizio 1942-43 e in 4 milioni nell'esercizio 1943-44, il limite d'impegno per sussidi, premi e concorsi nella spesa di opere di competenza privata.

La parte dei detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio finanziario andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio successivo.

ART. 3.

Per i pagamenti da ordinare in dipendenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a decorrere dall'esercizio 1941-42, le seguenti somme:

Esercizio 1941-42	L.	2,000,000
» 1942-43	»	10,000,000
» 1943-44	»	15,000,000
» 1944-45	»	18,000,000
» 1945-46	»	10,000,000
» 1946-47	»	5,000,000

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Saranno pure stanziati nello stesso stato di previsione, a decorrere dall'esercizio corrente, le seguenti somme:

Esercizio 1941-42	L.	500,000
» 1942-43	»	2,500,000
» 1943-44	»	3,000,000
» 1944-45	»	2,500,000
» 1945-46	»	1,000,000
» 1946-47	»	500,000

Agli stanziamenti di cui al presente articolo sono applicabili le norme della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, sul finanziamento delle opere pubbliche straordinarie.

ART. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Disposizioni intese ad agevolare la cessione di aziende commerciali ed industriali e l'immigrazione in Alto Adige. (1756)

ART. 1.

I redditi di categoria B, delle aziende industriali e commerciali, appartenenti ad allogeni e cittadini tedeschi che si trasferiscono in Germania ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, e rilevate da cittadini, da ditte o da società italiane, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalle imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni, e di patente, nonché dalla addizionale provinciale, e dal contributo al Consiglio provinciale delle corporazioni fino al 31 dicembre del quarto anno, a decorrere dal giorno di inizio dell'esercizio da parte del cittadino, della ditta o della società italiana.

Per le aziende che siano state già rilevate, il quadriennio di esenzione decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Le esenzioni fiscali previste dall'articolo 4-ter, aggiunto all'articolo 4 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888, con l'articolo unico della legge di conversione 23 dicembre 1940-XIX, n. 1914, si applicano, limitatamente agli atti ed ai contratti relativi all'acquisto, da parte di cittadini, ditte o società italiane, delle aziende, di cui all'articolo precedente, sia per il primo trasferimento dagli allogeni emigranti e dai cittadini tedeschi

rimpatrianti, sia per l'acquisto dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, quando le aziende stesse siano ad esso cedute dagli allogeni e cittadini tedeschi, sia per tutti i successivi trapassi che abbiano luogo durante il quadriennio dell'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte locali stabilite all'articolo precedente.

ART. 3.

Gli Istituti di credito contemplati nell'articolo 22 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, nonché le Casse di risparmio, sono autorizzati a concedere, in provincia di Trento, mutui per l'acquisto delle proprietà agrarie e appartenenti ad agricoltori che si trasferiscono in Alto Adige.

Detti mutui potranno essere concessi per un importo non superiore ai tre quarti del valore dei fondi.

ART. 4.

Sui mutui di cui all'articolo precedente potrà essere accordato un concorso dello Stato nella misura del 3.50 per cento annuo costante sull'importo mutuato, per una durata non superiore ai trenta anni, restando escluso il cumulo del concorso stesso con altri contributi statali previsti dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Il concorso statale sarà concesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere dell'Ispettorato agrario compartimentale delle Venezie, sentito l'Ente nazionale per le Tre Venezie.

ART. 5.

Gli atti e contratti stipulati dall'Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina, relativi all'acquisto dei beni degli agricoltori della provincia di Trento, che si trasferiscono in Alto Adige per l'acquisto delle proprietà agrarie già appartenenti agli allogeni e cittadini tedeschi rimpatrianti, nonché gli atti e contratti relativi alla successiva prima alienazione dei beni stessi, che si verifichi entro un triennio dal precedente trapasso, sono esenti da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari, escluse le tasse di bollo sulle cambiali.

Le istanze, i ricorsi ed i documenti, le copie degli atti pubblici, le verifiche, gli estratti catastali e tavolari, i certificati ipotecari ed in genere tutti gli atti che possono occorrere all'Istituto per lo sviluppo economico della Venezia Tridentina per il perseguimento dei fini attribuitigli, sono esenti da

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tasse e da diritti, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro.

Gli onorari dei notai per gli atti e contratti indicati nel presente articolo sono ridotti a metà.

ART. 6.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Modificazione del termine per la notificazione dell'accertamento d'ufficio dei valori venali stabilito dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639. (1742)

ART. 1.

Il 1° comma dell'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, è modificato, fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre due anni dalla cessazione dello stato di guerra, come segue:

« Il termine per la notificazione prevista dall'articolo precedente, è di un anno dal pagamento dell'imposta, o, nel caso di dilazione regolarmente concessa, dalla data dell'atto di dilazione ».

ART. 2.

La disposizione dell'articolo precedente è applicabile anche agli atti tra vivi ed ai trasferimenti per causa di morte, compiuti o verificatisi anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sempre quando alla data stessa non fosse già decorso il termine di 180 giorni fissato dall'articolo 21 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

Per gli atti tra vivi e per i trasferimenti per causa di morte, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già notificati ai contribuenti i valori determinati dall'ufficio, resta fermo il termine di 180 giorni già previsto dall'articolo 21 del citato Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Miglioramenti alle otto categorie di pensioni dei mutilati ed invalidi di guerra. (1744)

ART. 1.

Le tabelle *A, C, D, E, F* annesse al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A, C, D, E, F*, allegate alla presente legge.

ART. 2.

L'assegno supplementare spettante ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, convertito nella legge 17 marzo 1927-V, n. 362, agli invalidi di prima categoria i quali non fruiscono di assegni di superinvalidità, è elevato ad annue lire 1.200.

ART. 3.

L'assegno supplementare di cura, di cui al 2° comma dell'articolo 17 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, all'articolo 12 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924-II, numero 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, ed all'articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1926-IV, n. 928, è elevato ad annue lire 1.400 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e ad annue lire 900 quando le stesse infermità siano ascrivibili alle categorie dalla sesta all'ottava.

ART. 4.

Agli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E*, ed a quelli supplementare e di cura, di cui agli articoli 2 e 3, è apportata la riduzione di un quarto per gli invalidi forniti di pensione o assegno di guerra non privilegiati, giusta il 2° comma dell'articolo 5 del citato Regio decreto-legge 27 maggio 1926-IV, numero 928.

ART. 5.

L'aumento integratore spettante agli invalidi di prima categoria a norma dell'articolo 18 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, è elevato ad annue lire 400 per ciascuno dei figli nati o nati, minorenni o inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A*, ed inoltre nubili, se femmine.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

L'assegno speciale di previdenza di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2323, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra bisognosi ed incollocabili, è elevato ad annue lire 1,440, se provvisti di pensione od assegno rinnovabile in base alla tabella *C*, e ad annue lire 1,260, se provvisti di pensione o assegno rinnovabile in base alla tabella *D*.

ART. 7.

L'assegno speciale di previdenza di cui al precedente articolo è concesso prescindendo dai limiti di età previsti dall'articolo 2 del citato Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, quando trattisi di mutilati od invalidi di guerra che, provvisti di pensione od assegno rinnovabile di una delle categorie dalla seconda all'ottava, siano riconosciuti, in sede di visita collegiale, inabili a qualsiasi proficuo lavoro, per infermità ascrivibili alla prima categoria dell'annessa tabella *A*.

L'assegno stesso è concesso temporaneamente nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, e per il periodo corrispondente.

ART. 8.

I limiti di reddito di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), del suindicato Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1879, sono soppressi, e l'assegno speciale di previdenza è concesso, per quanto riguarda le condizioni economiche dell'invalido, quando i mezzi di sussistenza, sia propri che familiari, siano tali da non soddisfare agli ordinari bisogni in rapporto alle esigenze della vita, avendo equo riguardo alle circostanze di età e di sa-

lute dell'interessato, ed alle persone di famiglia viventi a suo carico.

L'assegno può esser congruamente ridotto, fino alla metà, nei casi di minor bisogno.

ART. 9.

Le pensioni di reversibilità ordinaria liquidabili, a norma dell'articolo 35 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, sulla base dei nuovi importi di pensione di cui alle tabelle *C* e *D* annesse alla presente legge, non potranno beneficiare dell'aumento del 10 per cento previsto dall'articolo 1 (terzo comma) della legge 20 febbraio 1941-XIX, n. 67.

È fatto salvo, tuttavia, il diritto alla reversibilità ordinaria sulla base delle tabelle *C* e *D* annesse al Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, con l'anzidetto aumento del 10 per cento, qualora tale trattamento risulti più favorevole.

ART. 10.

I nuovi ed i maggiori benefici derivanti dalla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1942-XX.

Gli aumenti di pensione di cui alle tabelle *C* e *D*, e quelli apportati agli assegni di superinvalidità, supplementare, di cura, e di integrazione per i figli degli invalidi di prima categoria, saranno applicati d'ufficio: ogni altro beneficio previsto dalla presente legge dovrà esser richiesto dagli interessati con domanda, in carta libera, al Ministero delle finanze — Direzione Generale delle pensioni di guerra.

Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, i maggiori o nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

TABELLA A.

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DÀNNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA
O AD ASSEGNO RINNOVABILE.

(Articolo 13, 1° comma, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

PRIMA CATEGORIA.

1. — La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

2. — La perdita di tre arti, e quella totale delle due mani, e di un piede insieme.

3. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

4. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

5. — La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.

6. — Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo o pericoloso a sè od agli altri.

7. — Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

8. — La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).

9. — La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

10. — La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

11. — La perdita totale di una mano e di due piedi.

12. — La perdita totale di una mano e di un piede.

13. — La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

14. — La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

15. — La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.

16. — La perdita totale di ambo i piedi.

17. — Le cachessie ed il marasma dimostrate ribelli a cura.

18. — Le alterazioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

19. — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca, tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione, con conseguente notevole deperimento organico.

20. — L'anchilosi temporo-mascellare permanentemente completa.

21. — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e per volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.

22. — L'ano preternaturale.

23. — La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, e la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.

24. — La disarticolazione di un'anca e la anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

25. — L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.

SECONDA CATEGORIA.

1. — Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2. — La sordità bilaterale organica assoluta e permanente.

3. — Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.

4. — L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.

5. — Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dalla azione di gas o di vapori comunque nocivi.

6. — Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

7. — Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascriversi al n. 18 della prima categoria.

8. — Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria.

9. — Le lesioni od affezioni del tubo gastro-enterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.

10. — Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 6 e 7 della prima categoria.

11. — L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.

12. — Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e per la durata si giudicano inguaribili.

13. — Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi al n. 21 della prima categoria.

14. — Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

15. — Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.

16. — L'evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).

17. — La incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.

18. — L'artrite cronica, che per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

19. — La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.

20. — La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro della mano sinistra.

21. — La perdita di una coscia sopra il terzo inferiore.

22. — L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

23. — L'amputazione medio-farsica, o la sotto-astraglica, dei due piedi.

TERZA CATEGORIA.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra $1/50$ ed $1/25$ della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra $1/25$ e $1/12$ della normale.

3. — Le vertigini labirintiche gravi e permanenti.

4. — La perdita della lingua, o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.

5. — La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.

6. — La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).

7. — La perdita totale della mano destra o la perdita totale delle dita di essa.

8. — La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.

9. — La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.

10. — La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

11. — La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

12. — La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.

13. — La perdita di una coscia al terzo inferiore.

14. — La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

15. — La perdita totale o quasi del pene.

16. — La perdita di ambo i testicoli.

17. — L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

QUARTA CATEGORIA.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra $1/25$ e $1/12$ della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta fra $1/12$ e $1/4$ della normale.

3. — L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

4. — La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa.

5. — La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.

6. — La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

7. — La perdita totale di un pollice e dei due indici.

8. — La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

9. — La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

10. — La perdita di una gamba al terzo inferiore.

11. — L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

12. — Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.

13. — Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

14. — L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

QUINTA CATEGORIA.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra $1/12$ e $1/4$ della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica nell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

3. — Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva, tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri.

4. — L'anchilosi totale della spalla sinistra.

5. — L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.

6. — La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.

7. — La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.

8. — La perdita totale di ambo i pollici.

9. — La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.

10. — La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

11. — La perdita delle due ultime falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

12. — La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.

13. — La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sottoastragalica.

14. — La perdita totale delle dita dei piedi o di nove ad otto dita compresi gli alluci.

15. — Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.

16. — La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

17. — Gli aneurismi arteriosi ed arterio-venosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.

18. — Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non possano essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti.

19. — L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

20. — La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

SESTA CATEGORIA.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale o ridotta tra $1/4$ e $2/3$ della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. — L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.

4. — L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.

5. — La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.

6. — La perdita totale di cinque dita fra le due mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

7. — La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.

8. — La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

9. — La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

10. — La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di

sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

11. — La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei pollici.

12. — L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

13. — La perdita totalé di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.

14. — La perdita totale di nove o otto dita dei piedi, compreso un alluce.

15. — Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

SETTIMA CATEGORIA.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra $1/50$ ed $1/12$ della normale.

2. — La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.

3. — Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore senza disturbi funzionali del cervello.

4. — L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.

5. — L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio-carpica).

6. — La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.

7. — La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.

8. — La perdita totale dei due indici.

9. — La perdita totale del pollice destro.

10. — La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

11. — La perdita totale di uno degli indici e di altre due dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

12. — La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

13. — La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

14. — La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le due mani, compresa quella di un pollice.

15. — La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.

16. — La perdita totale di cinque a tre dita dei piedi, compresi i due alluci.

17. — La perdita totale di sette o sei dita tra i due piedi compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.

18. — La perdita totale di otto o sette dita fra i due piedi, che non siano gli alluci.

19. — La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

20. — La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.

21. — L'anchilosi completa dei due piedi (tibio-tarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.

22. — Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonchè i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cura.

23. — L'anchilosi in estensione del ginocchio.

OTTAVA CATEGORIA.

1. — Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra un dodicesimo ed un quarto della normale.

2. — Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale e periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto

forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. — Le cicatrici della faccia o di qualsiasi altra parte del corpo, che siano estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, o facili ad esulcerarsi, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

4. — Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione e della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria od ai numeri 4 e 5 della terza.

5. — L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).

6. — La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici.

7. — La perdita totale di uno degli indici e di un altro dito della stessa mano escluso il pollice.

8. — La perdita totale del pollice sinistro.

9. — La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

10. — La perdita totale di cinque o quattro dita fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.

11. — La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi, che non siano gli alluci.

12. — La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.

13. — L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

14. — L'accorciamento considerevole (non minore di quattro centimetri) di un arto inferiore.

15. — Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, ed i postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA C.

PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA DIRETTE

(Articolo 15, 1° comma, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

GRADI	CATEGORIE DI PENSIONI							
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
Maresciallo d'Italia e generale d'Armata	19,500	18,750	17,700	17,250	15,052	12,614	9,964	7,632
Generale di Corpo d'Armata	18,750	18,000	17,250	16,800	13,626	11,344	9,063	6,780
Generale di divisione e tenente generale	18,000	16,500	15,325	14,269	11,994	9,985	7,975	5,965
Generale di brigata e maggior generale	17,250	13,932	13,029	12,349	10,191	8,482	6,773	5,063
Colonnello	16,200	13,002	12,156	11,310	9,509	7,913	6,318	4,721
Tenente colonnello	15,477	12,391	11,583	10,775	8,897	7,403	5,909	4,416
Maggiore	14,883	11,907	11,129	10,352	8,547	7,111	5,676	4,241
Capitano	12,280	9,867	9,216	8,565	7,012	5,832	4,653	3,472
Tenente	10,389	8,222	7,672	7,122	5,586	4,644	3,702	2,759
Sottotenente	9,415	7,185	6,700	6,216	4,874	4,050	3,227	2,403
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	7,416	5,928	5,237	4,837	4,032	3,561	2,811	2,060
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2° nocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	6,474	5,148	4,737	4,337	3,304	2,721	2,139	1,612
Caporale maggiore, appuntato dei Reali carabinieri, caporale e carabiniere, sottocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi	5,928	4,406	4,050	3,693	2,677	2,208	1,738	1,269
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	5,304	4,032	3,696	3,360	2,346	1,932	1,518	1,104

PENSIONI DI GUERRA DIRETTE

(Articolo 15, 2° comma, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

GRADI	CATEGORIE DI PENSIONI					
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	
Maresciallo d'Italia e generale d'Armata . . .	18,750	18,000	16,800	16,500	14,628	1
Generale di Corpo d'Armata	18,000	17,250	16,500	15,525	13,308	1
Generale di divisione e tenente generale . . .	17,250	15,863	14,871	13,880	11,676	
Generale di brigata e maggior generale . . .	16,500	13,413	12,575	11,953	9,873	
Colonnello	15,309	12,474	11,694	10,914	9,185	
Tenente colonnello	14,553	11,854	11,112	10,372	8,573	
Maggiore	13,959	11,370	10,659	9,948	8,223	
Capitano	11,340	9,315	8,733	8,151	6,682	
Tenente	9,398	7,646	7,168	6,690	5,256	
Sottotenente	8,124	6,609	6,196	5,784	4,544	
Aiutante di battaglia, maresciallo e maestro d'arme, nocchiere di 1 ^a e 2 ^a classe ed altri militari pareggiati a tali gradi	6,408	5,304	4,712	4,387	3,696	
Furiere maggiore, furiere, sergente maggiore, sergente, brigadiere dei Reali carabinieri, vice brigadiere dei Reali carabinieri, 2 ^o noc- chiere ed altri militari pareggiati a tali gradi .	5,382	4,524	4,212	3,887	2,968	
Caporale maggiore, appuntato dei Reali cara- binieri, caporale e carabiniere, sottonocchiere ed altri militari pareggiati a tali gradi . .	4,836	3,758	3,483	3,207	2,332	
Appuntato, soldato ed allievo carabiniere, marinaio scelto, marinaio comune di 1 ^a e 2 ^a classe di altre categorie	4,212	3,360	3,108	2,856	2,001	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA E.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ.

(Articolo 17, 1° comma, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

A)

1. — Alterazioni organiche e irreparabili d'ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza dei due arti superiori, o dei due inferiori, (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi), o a sordità bilaterale permanente completa.

2. — Perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

Annue lire 19,820

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente, quando vi sia un'altra infermità ascrivibile a una delle prime cinque categorie dell'annessa Tabella A.

2. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

Annue lire 17,000

B)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

2. — Alterazioni delle facoltà mentali permanenti e insanabili che arrechino profondi turbamenti alla vita organica e sociale, tanto da rendere indispensabile l'internamento in manicomi ed Istituti assimilati.

3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Annue lire 14,160

C)

1. — Perdita delle due mani e di un piede insieme.

2. — Perdita di ambo gli arti superiori, di cui uno sopra il termine inferiore del braccio e l'altro fino al limite della perdita della mano.

3. — Disarticolazione di ambo le cosce o amputazione sopra il terzo inferiore di esse con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

Annue lire 11,320

D)

1. — Perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

2. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore.

Annue lire 9,920

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

2. — Perdita di ambo gli arti inferiori nel terzo inferiore della coscia.

3. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

4. — Perdita di dieci o nove dita delle mani compresi i pollici.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia, e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue lire 8,500

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore dell'avambraccio e della gamba.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

4. — Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare un'assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continuità o quasi continua degenza a letto.

5. — Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia, e l'altro al terzo inferiore della gamba.

6. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

7. — Perdita di ambo gli arti inferiori sopra il terzo inferiore della gamba.

Annue lire 5,600

G)

1. — Tubercolosi grave al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

2. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

Annue lire 2,620

TABELLA F.

ASSEGNI PER CUMULO DI INFERMITÀ

(Articolo 17, 3° comma, del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491).

	Assegno annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere <i>A</i> , <i>A-bis</i> e <i>B</i>	L. 5,000
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nelle lettere <i>A</i> e <i>A-bis</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i>	» 4,400
Per due superinvalidità, di cui una contemplata nella lettera <i>B</i> , e l'altra contemplata nelle lettere <i>C</i> , <i>D</i> , <i>E</i>	» 3,600
Per due altre superinvalidità contemplate nella Tabella <i>E</i>	» 3,000
Per una seconda infermità della prima categoria della Tabella <i>A</i>	» 2,000
Per una seconda infermità della seconda categoria della Tabella <i>A</i>	» 1,200
Per una seconda infermità della terza categoria della Tabella <i>A</i>	» 1,000
Per una seconda infermità della quarta categoria della Tabella <i>A</i>	» 800
Per una seconda infermità della quinta categoria della Tabella <i>A</i>	» 600
Per una seconda infermità della sesta categoria della Tabella <i>A</i>	» 500
Per una seconda infermità della settima categoria della Tabella <i>A</i>	» 400
Per una seconda infermità dell'ottava categoria della Tabella <i>A</i>	» 300

Istituzione della Facoltà di agraria presso la Regia Università di Palermo. (1751)

ART. 1.

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è costituita presso la Regia Università di Palermo una Facoltà di agraria.

ART. 2.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo addì 1° dicembre 1941-XX, tra il Ministero dell'educazione nazionale, la Regia Università e alcuni Enti locali per la istituzione e il

mantenimento di una Facoltà di agraria presso la Regia Università.

I contributi annui previsti dall'articolo 3 della convenzione predetta sono dagli Enti versati allo Stato in conto entrate del Tesoro.

ART. 3.

Al ruolo organico dei posti di professore della Regia Università di Palermo sono aggiunti sette posti, i quali vengono assegnati alla nuova Facoltà di agraria.

ART. 4.

Quale contributo alle spese di primo impianto della Facoltà di agraria, lo Stato corrisponderà alla Regia Università di Palermo.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ad integrazione dei contributi di cui all'articolo 2 dell'annessa convenzione, una somma di lire 750,000 una volta tanto.

ART. 5.

Il contributo annuo dello Stato alle spese di funzionamento della nuova Facoltà di agraria è stabilito in lire 328,320.

Oltre al contributo annuo di cui al precedente comma, lo Stato verserà annualmente alla Regia Università di Palermo lire 168,600, pari alla differenza fra la somma di lire 450,000, importo dei contributi di cui all'articolo 2, comma secondo, della presente legge, e la somma di lire 281,400, importo medio della spesa per i sette posti di professore di ruolo istituiti a' sensi dell'articolo 3 della legge medesima. Peraltro, per ognuno dei predetti sette posti di professore di ruolo che risulti vacante, lo Stato corrisponderà alla Regia Università una somma di lire 40,200.

ART. 6.

Con provvedimento da adottarsi, a' sensi dell'articolo 44 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, i ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno della Regia Università di Palermo saranno aumentati dei posti occorrenti per la nuova Facoltà.

ART. 7.

Per effetto della presente legge:

a) il numero 6 della tabella A del Testo unico delle leggi sull'istruzione uni-

versitaria, modificato a' sensi dell'articolo 5, comma primo, del Regio decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2252 e dell'articolo 5, comma secondo, del Regio decreto 29 maggio 1937-XV, n. 1230, s'intende integrato dei maggiori contributi che lo Stato deve corrispondere alla Regia Università di Palermo, giusta l'articolo 5;

b) il numero 6 della tabella D del predetto Testo unico, integrato a' sensi dell'articolo 5, comma secondo, del sopracitato Regio decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2252 e dell'articolo 5, comma primo, del sopra citato Regio decreto 29 maggio 1937-XV, n. 1230, s'intende così ulteriormente integrato:

« h) Facoltà di agraria: posti di ruolo 7 ».

ART. 8.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

ART. 9.

Le disposizioni contenute nella presente legge e le modificazioni allo statuto dell'Università per l'attuazione di quanto è disposto nell'articolo 1 e per l'inserzione delle norme didattiche relative avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1941-42-XX.

Per l'anno accademico 1941-42-XX, i trasferimenti di professori a posti di ruolo previsti dall'articolo 3 della presente legge potranno esser disposti anche oltre il termine stabilito dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CONVENZIONE

L'anno millenovecentoquarantuno il giorno primo dicembre in Palermo.

Avanti a me Dott. Antonino Tardi, Consigliere di Prefettura delegato alla stipulazione dei contratti si sono presentati nell'ufficio della Regia Prefettura: l'Ecc. Gr. Uff. Adalberto Mariano, Prefetto di Palermo nella rappresentanza dell'Eccellenza il Ministro dell'educazione nazionale; il Prof. Leotta Nicola nella qualità di Magnifico Rettore della Regia Università di Palermo; il Prof. Avv. Giuseppe Maggiore nella qualità di Preside dell'Amministrazione provinciale di Palermo; l'Ecc. Gr. Uff. Dott. Francesco Sofia nella qualità di Podestà del comune di Palermo; il Comm. Prof. Pietro Leone nella qualità di Vice Presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo; ed il Comm. Nallo Mazzocchi Alemanni, Direttore Generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano per la stipulazione della presente convenzione relativa alla istituzione ed al mantenimento della Facoltà di agraria nella Regia Università di Palermo, giusta autorizzazione data dal Ministero dell'educazione nazionale con nota 19 novembre 1941-XX, n. 2589.

ART. 1.

Gli Enti che partecipano agli accordi di cui alla presente convenzione, legalmente rappresentati come sopra, si obbligano a provvedere, nella misura e nei termini per ciascuno indicati, alle spese necessarie per il primo impianto e per il funzionamento di una Facoltà di agraria presso la Regia Università di Palermo.

ART. 2.

Per le spese riguardanti la costituzione della Facoltà e l'arredamento didattico e scientifico dei relativi istituti e laboratori l'Università, oltre che del contributo che le sarà appositamente concesso dallo Stato, disporrà dei seguenti altri contributi, che le saranno versati direttamente dagli Enti sottoindicati:

comune di Palermo: lire 150,000 (centocinquantamila) come da deliberazione in data 8 aprile 1941-XIX, approvata dalla Commissione centrale per la finanza locale in data 11 giugno 1941-XIX;

provincia di Palermo: lire 50,000 (cinquantamila) come da deliberazione in data 9 maggio 1941-XIX, approvata dal Ministero dell'interno in data 14 giugno 1941-XIX;

consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo: lire 50,000 (cinquantamila) come da deliberazione in data 22 febbraio 1941-XIX, approvata dal Ministero delle corporazioni in data 12 maggio 1941-XIX.

L'Università dichiara, inoltre, di aver ricevuto la somma di lire 500,000 (cinquecentomila) che il Duce, prelevandola da un'offerta fattagli dal Banco di Sicilia, ha voluto destinare per l'arredamento della costituenda Facoltà di agraria.

ART. 3.

Alle spese di funzionamento si provvederà, oltrechè con il contributo annuo che sarà all'uopo stabilito dallo Stato, con i contributi annui qui sotto distinti:

comune di Palermo: lire 100,000 (centomila);

provincia di Palermo: lire 50,000 (cinquantamila);

consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo: lire 50,000 (cinquantamila) come dalle deliberazioni rispettivamente citate all'articolo precedente;

ente di colonizzazione del latifondo siciliano: lire 250,000 (duecentocinquantamila) come da deliberazione in data 29 luglio 1941-XIX n. 16, autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con lettera in data 11 giugno 1941-XIX, n. 3105.

ART. 4.

I contributi degli Enti locali per le spese di funzionamento della Facoltà nell'ammontare sottoscritto da ognuno di essi, debbono essere versati annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'importo complessivo dei contributi anzidetti viene corrisposto dallo Stato all'Università di Palermo in aumento del contributo annuo per il suo funzionamento.

Dal versamento viene dedotto l'onere medio relativo ai posti di insegnante di ruolo, stabilito nell'ammontare di lire annue 40,200 per ognuno, intendendosi però che l'onere per ogni posto di ruolo vacante deve essere rimborsato all'Università.

ART. 5.

Alle tabelle del personale insegnante nelle Regie Università saranno aggiunti per la Facoltà agraria di Palermo sette posti di professore di ruolo.

ART. 6.

Con variazioni, da proporre ed approvare a norma di legge, saranno aggiunti ai ruoli del personale assistente, tecnico e subalterno della Regia Università di Palermo, i posti organicamente necessari per il funzionamento della nuova Facoltà.

Lo statuto della Regia Università di Palermo sarà integrato con le disposizioni relative all'ordinamento didattico della Facoltà di agraria.

ART. 7.

La Facoltà dovrà iniziare il suo funzionamento dall'anno accademico 1941-42-XX.

La presente Convenzione si intende stipulata per la durata di dieci anni, a decorrere dalla sua firma, e s'intenderà tacitamente prorogata di 10 in 10 anni, salvo regolare denuncia, valida per ogni ente denunziante se effettuata 12 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

ART. 8.

La presente Convenzione, redatta in carta libera ed esente dalla tassa di registrazione, si intende stipulata nell'interesse della Regia Università di Palermo.

ART. 9.

Per l'esecuzione e per gli effetti del presente contratto i contraenti eleggono il domicilio legale in Palermo e cioè l'Eccellenza il Prefetto Gr. Uff. Adalberto Mariano nel Palazzo del Governo; il Prof. Leotta Nicola Magnifico Rettore nella Regia Università di Palermo; il Prof. Avv. Giuseppe Maggiore Preside dell'Amministrazione Provinciale nel Palazzo della Provincia; l'Ecc. Gr. Uff. Francesco Sofia Podestà di Palermo, nel Palazzo Comunale; il Prof. Pietro Leone Vice-Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, nel Palazzo delle Corporazioni, ed il Comm. Nallo Mazzocchi Alemanni Direttore Generale dell'Ente di Colonizzazione del latifondo siciliano, in Via Catania, n. 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

ADALBERTO MARIANO
FRANCESCO SOFIA, *Podestà*
NICOLA LEOTTA, *Rettore*
GIUSEPPE MAGGIORE
NALLO MAZZOCCHI ALEMANNI
PIETRO LEONE
ANTONINO TARDI, *Delegato ai contratti*.

Per copia conforme all'originale.

1^o dicembre 1941-XX.

Il Segretario
F. GIORGIONE.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Disposizioni riflettenti l'ordinamento dell'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.) e della sua sezione autonoma Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (1752)

ARTICOLO UNICO.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato a favore dell'Istituto Mobiliare Italiano — I. M. I. — e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (sezione autonoma dell'I. M. I.) per i crediti ad essi derivanti da operazioni di finanziamento che, con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, siano riconosciute di eccezionale pubblico interesse.

Il Ministro delle finanze è altresì autorizzato a stipulare con i predetti Istituti finanziatori e, occorrendo, con altri Istituti od Enti, le convenzioni che si rendessero necessarie per dette operazioni ed a provvedere con propri decreti alle relative variazioni di bilancio.

Reclutamento in tempo di guerra, di ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza. (1753)

ART. 1.

In tempo di guerra, è data facoltà al Ministro delle finanze di effettuare, mediante concorsi per titoli, reclutamenti straordinari di ufficiali subalterni di complemento della Regia guardia di finanza.

Il numero dei posti da mettere a concorso e la ripartizione di essi fra le diverse armi e servizi del Regio esercito saranno determinati d'intesa col Ministro della guerra.

ART. 2.

A ciascuno dei concorsi di cui all'articolo precedente possono partecipare, secondo le norme stabilite dal Ministro delle finanze col bando di concorso, gli ufficiali subalterni di complemento del Regio esercito, in servizio o in congedo, che ne facciano domanda e si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

a) alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, non abbiano superato il 35° anno di età;

b) abbiano statura non inferiore a metri 1,65;

c) siano provvisti del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in economia e diritto, o in economia aziendale.

L'accettazione della domanda è subordinata al consenso del Ministero della guerra.

ART. 3.

Gli ufficiali dichiarati vincitori in ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1 vengono iscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento della Regia guardia di finanza con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza e:

a) con anzianità 1° gennaio 1939-XVII, se presso il Regio esercito avevano un'anzianità anteriore a tale data;

b) con l'anzianità del ruolo di provenienza, negli altri casi.

ART. 4.

Gli ufficiali dichiarati vincitori in ciascuno dei concorsi di cui all'articolo 1 frequentano apposito corso tecnico-professionale — della durata massima di mesi quattro — presso la Regia accademia e scuola d'applicazione della Regia guardia di finanza per l'abilitazione al servizio d'istituto.

Coloro che, al termine del corso, sono dichiarati non idonei verranno reinscritti nei rispettivi ruoli di provenienza del Regio esercito, riprendendo la loro anzianità originaria.

ART. 5.

La graduatoria dei vincitori dei singoli concorsi di cui alla presente legge, è determinata dalla classifica ottenuta nei concorsi stessi.

A parità di classifica, la precedenza è stabilita dalla diversità del grado rivestito, poscia dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso e infine dall'età.

Per la valutazione dei titoli, la classifica e la formazione della graduatoria sarà costituita apposita Commissione, nominata dal Ministro delle finanze.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I. (1754)

ART. 1.

È costituito, alle dipendenze del Partito Nazionale Fascista, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.), avente personalità giuridica, con sede in Roma.

ART. 2.

Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico, con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale della razza.

ART. 3.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

1°) provvede alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;

2°) coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;

3°) ha il potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni sportive nazionali, gli statuti ed i regolamenti;

4°) appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali od internazionali, con riguardo alla preparazione olimpionica o per il raggiungimento di altre finalità.

ART. 4.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) provvede al conseguimento dei suoi fini con contributi dello Stato, del Partito Nazionale Fascista e di altri Enti, con erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del tesseramento degli iscritti alle Federazioni sportive e con i ricavati dalle manifestazioni sportive.

ART. 5.

Sono organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.):

1°) la Federazione Italiana Atletica Leggera (F. I. D. A. L.);

2°) la Federazione Italiana Sport Invernali (F. I. S. I.);

3°) la Federazione Italiana Atletica Pesante (F. I. A. P.);

4°) la Federazione Italiana Nuoto (F. I. N.);

5°) la Reale Federazione Italiana Canottaggio (R. F. I. C.);

6°) La Federazione Italiana di Scherma (F. I. S.);

7°) la Reale Federazione Ginnastica d'Italia (R. F. G. I.);

8°) la Federazione Italiana Sport Equestri (F. I. S. E.);

9°) la Federazione Ciclistica Italiana (F. C. I.);

10°) la Federazione Pugilistica Italiana (F. P. I.);

11°) la Reale Federazione Italiana della Vela (R. F. I. V.);

12°) la Federazione Italiana Tiro a Segno (F. I. T. S.);

13°) la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F. I. G. C.);

14°) la Reale Federazione Motociclistica Italiana (R. F. M. I.);

15°) la Reale Federazione Italiana Motonautica (R. F. I. M.);

16°) la Federazione Automobilistica Sportiva Italiana (F. A. S. I.);

17°) la Federazione Italiana Tennis (F. I. T.);

18°) la Federazione Italiana Tiro a Volo (F. I. T. A. V.);

19°) la Federazione Italiana Rugby (F. I. R.);

20°) la Federazione Italiana Pallacanestro (F. I. P.);

21°) la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a Rotelle (F. I. H. P. R.);

22°) la Federazione Italiana Golf (F. I. G.);

23°) la Federazione Italiana della Caccia (F. I. C.);

24°) la Federazione Italiana del Pentathlon Moderno (F. I. P. M.).

Possono essere costituite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) altre Federazioni per attività sportive non ancora inquadrata, o per sport non compresi nell'elenco di cui al comma precedente.

Le Federazioni sportive nazionali stabiliscono, con regolamenti interni, approvati dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.), le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 6.

Il Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) è costituito dal Presidente, dal Segretario Generale e dai Presidenti delle Federazioni sportive.

ART. 7.

Il Presidente è nominato dal Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, e rappresenta il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) a tutti gli effetti.

Il Segretario Generale è nominato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.). Egli coadiuva il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali e nella sua attività.

ART. 8.

I Presidenti delle Federazioni sportive sono nominati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, su proposta del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.). Essi, previo parere favorevole dello stesso Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.), nominano i componenti del Direttorio Federale.

ART. 9.

In ogni provincia è costituito un Comitato provinciale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.), con il compito di coordinare e disciplinare le attività sportive che si esercitano nell'ambito della provincia.

ART. 10.

Le Società e le Sezioni sportive debbono essere riconosciute dal Comitato Olimpico

Nazionale Italiano (C. O. N. I.) e dipendono disciplinarmente e tecnicamente dalle Federazioni sportive competenti, le quali possono anche esercitare su di esse un controllo di natura finanziaria.

ART. 11.

Agli effetti tributari, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Tale equiparazione non si estende alle imposte dirette.

ART. 12.

Il riscontro sulla gestione contabile del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) è devoluto ad un Collegio di revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, di cui un componente effettivo ed uno supplente designati dal Ministro delle finanze. I revisori dei conti sono nominati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, al quale presentano la loro relazione collegiale.

ART. 13.

Con Regio decreto, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, di intesa con il Ministro delle finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per il funzionamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C. O. N. I.) e le altre disposizioni, anche di carattere integrativo, per l'attuazione della presente legge.